

1304

RAGIONAMENTO

D I

GIOSEFFO PASQUALE CIRILLO

REGIO PROFESSOR DI LEGGI

D I N T O R N O

Alla suprema potestà del Re su le
volontà de i defunti

DA T E N E R S I

Nella Regal Camera di Santa 'Cbiara

COLLOCCASIONE

D' una Supplica data da i Regj Professori alla
Maestà del nostro Re, che Dio guardi,
perche si commutasse ad uso de' Regj
Studj la volontà del Baron
Gioseffo di Mirto,



N A P O L I M D C C X X X V I I I .

**All'Amplissimo Gaetano Brancone
Secretario di Stato di CARLO BORBONE
Re di Napoli**

Huomo

**Per ingegno e per costume Chiarissimo
Delle lettere e de i letterati huomini**

Egregio protettore

Gioseffo Pasquale Cirillo

Questa sua Opericciuola

Contenente i diritti del Re

Su le volontà de i defunti

Insegno d'animo riconoscente e devoto

Dona umilmente e consacra.



Vendo io più per fare il piacer d'altrui, che per naturale inchinamento l'animo rivolto al Foro, cosa giusta, e convenevole ho reputato prendere il patrocinio d'una Causa, nella quale si tratta della suprema ragione del Rè, a cui sono oltre al comun dovere di suddito pel mio proprio impiego particolarmente tenuto, e della gloria, e dell'ornamento delle lettere, e de' Regj Professori di esse, del qual ordine io sono. Ma siccome piacemi al sommo, che da una Causa cotanto illustre si dia oggi per me al nuovo mio istituto cominciamento, così m'incresce, che mi convenga per la prima volta parlare dinanzi a Voi, sapientissimo Presidente, e dinanzi a questi amplissimi Senatori, la di cui alta presenza ne i cuor più franchi mette perturbazione, e spavento. Io però nella generosa bontà vostra confidando mi fo a raccontare que' fatti, donde la presente Causa deriva.

Lasciò il Barone Gioseffo di Mirto la sua eredità a RR. PP. Gesuiti, perche da' frutti di quella un nuovo loro Collegio facessero per mantenimento di Scuole, e dove costoro non impetrassero nello spazio di un'anno le debite licenze a ciò fare, chiamò il Monte de' Peveri vergognosi. Morito il Barone s'inibì per pubblici rilevantissimi motivi l'esecuzione del Testamento, e dichiarò il S. C. giacente l'eredità, e lo diè Curatore. Intanto i Professori de' Regj Studj perfero umile supplica al Rè, che colla sua Regal potestà si degnasse di commutare in meglio la volontà del Barone, applicando l'eredità a beneficio de' Regj Studj. Il nostro magnanimo Rè, che si è mostrato mai sempre sollecito per l'ingrandimento delle lettere, benignamente accolse le ossequiose preghiere de' suoi Professori, ed ha ben cinque volte ordinato a questa Regal Camera di S. Chiara, che disannullasse l'istanza fatta in nome della Università degli Studj

4
dal Dottor Gioseffo di Pietro, onde si venisse alla decision dell'affare.

E' chiaro da ciò, che non solo non parve strana all'avvedutissimo nostro Rè, ed a' suoi Supremi Ministri l'istanza de' Professori, ma che in un certo modo è divenuta questa una Causa tutta propria del Rè, al quale importa, che sulla sua sovrana podestà da questo alto Tribunal si decida. E pure strana a taluni è paruta, dicendo altri, che non possa il Rè commutare le volontà de i defunti: altri, che non possa il Rè commutare le volontà pie: altri finalmente, che nel caso, di cui si tratta, non convenga ciò farsi. Ma io son quì a mostrare, che possa il Rè commutare le volontà de i defunti: che possa talor commutare le volontà pie: che in questo, ed in tutti i somiglievoli casi convenga ciò farsi.

C A P O P R I M O .

Che possa il Rè commutare le volontà de i defunti.

P Erche si conosca, se commutar possa il Principe le ultime volontà de i defunti, uopo è prima disaminare, se i testamenti prendano l'origine dalla ragion naturale, o dalla civile. Dapoiche se è vero, che i testamenti sieno stati per natural ragione tra le genti introdotti, riuscirà malagevole a provarsi, ch'e' soggiacciano alla suprema potestà del Principe, essendo il natural diritto immutabile, ed eterno, siccome eterna, ed immutabile è la natura: che se per contrario è vero, che la facoltà di testare sia stata per le umane, e civili leggi agli huomini conceduta, sarà pur vero, ch'e' possa dell' estreme volontà de i sudditi, dove la necessità, o la pubblica utilità il richiede, nel suo Imperio disporre. Or
che

che i testamenti dalla natural ragione discendano, opinarono già il famoso Ugon Grozio (a), il Buddeo (b), ed il Barbeyrac (c). La contraria sentenza tennero Samuel Puffendorf (d), Ulrico Uberso (e), e 'l dottissimo Cristian Tomasio (f).

La prima opinione per questi argomenti si stabilisce. E' cosa molto conforme all'equità, che ciascuno provvegga a' suoi posterì, nè altronde che da questa affezion d'animi, scrive Cicerone (g), esser nati i testamenti. Oltreacciò è il testamento una specie d'alienazione, e siccome dopo la distinzion de' dominj è concesso per natura ad ognuno trasferire in altrui il dominio di sua robba non solo puramente, ma sotto qualche condizione altresì, nè solo irrevocabilmente, ma eziandio colla potestà di revocarlo, e ritenendosene ancora la possessione, ed un pieno diritto di fruirne, non altrimenti lecito esser deve a ciascuno per natural libertà alienare le cose sue nel caso ch'è si muoja, con potestà di revocarne l'alienazione prima della morte, ritenendo intanto presso di se il diritto di possederle, e di pienamente goderne: che altro all'avviso del Grozio non par ch'è sia il testamento. Vien ciò confermato dal costume delle nazioni, le quali, secondo nelle antiche storie è scritto, ebbero mai sempre l'uso de' i testamenti, e riguardarono le volontà de' i defunti, come cose inviolabili, e sante. Frà gli Ebrei Isacco scrisse erede Jacobbe suo figliuolo (h). Frà i Persiani Dario Rè già presso a morire lasciò

-
- (a) *lib. 2. c. 6. n. 14.*
 - (b) *in select. jur. nat. & gent. Dissert. de test. sum. Imp.*
 - (c) *ad Puffendorf. lib. 4. c. 10. §. 4.*
 - (d) *lib. 4. c. 10.*
 - (e) *2. de jur. civ. sect. 6. c. 6. num. 5.*
 - (f) *ad Huber. loc. cit.*
 - (g) *3. de fin.*
 - (h) *Gen. 29.*

scid ad Artaserse il Regno; ed a Giro le Città, cui egli governava (i). I Greci, benchè discordi tra loro di leggi, e di costumi, nondimeno, come testimonia Socrate, usaron sempre della facoltà di testare, e si fa menzione in Dione Laerzio de i testamenti di Epicuro, di Aristotile, di Teofrasto, e di altri. Anzi cotanto libera era la potestà di testare appo i Lacedemoni, che potevano senza giusta causa di redare, o preterire i figliuoli; e ciò per legge di Esialte Eforo, (k) detto dal Baldnino Epitade (l). I popoli Licj furon soliti nominare eredi le figliuole, non i figliuoli, e così ancora i Cantabri (m). I Romani più che altra nazione ampia potestà ebbero nel fare i testamenti, e l'estreme volontà de i testatori con somma religione osservarono. Lo stesso degl' Indiani afferma il Solorzano, e lo stesso del più delle genti attestano gli storici: argomento vaevolissimo, siccome ognun vede, a mostrare, che dal diritto natural delle nazioni discendano i testamenti.

Purè non è così, e vedete, s'io ben m' appongo. I dominj delle cose dalla natural ragione delle genti dirivano, poiche mal potendo gli huomini viver vita riposata, e tranquilla ne la primiera non finta, com' altri crede, comunione delle cose: colpa dell' avarizia, e dell' ambizione, ond' erano sovente a turbare l'altrni possesso per la viziata natura sospinti; la comune utilità, od, a dir meglio, una certa natural necessità, senza che espressa legge su di ciò si facesse, portò gli huomini a dividerli infra loro le cose, ch' erano state innanzi il lor comun patrimonio, giusta la frase di Giustino (n): e quinci nacquero i dominj, e le alienazioni al commercio, ed al viver socievole cotanto necessarie, e quinci per diritto

(i) *Justin. lib. 5. in fin.*

(k) *Alex. ab Alex. dier. gen. lib. 6. c. 10.*

(l) *26. 12. tab.*

(m) *Alex. ab Alex. ibid.*

(n) *Lib. 43. c. 1.*

to natural delle genti si ebbe per buona la volontà di colui, che la sua robba trasferisse in altrui. Or qui è da riflettere, che ritenendosi i dominj coll' animo, allora da uno in un' altro trapassano, qualora il primiero padrone l' animo ne dispoglia, e di sua volontà li trasferisce al secondo. Quindi è, che per la giustizia naturale non può il dominio da uno in un' altro passare, dove quegli o non vuole, o non può volere: e perche niuno può volere, che la robba non sia di suo arbitrio passi in altrui, poiche vana riuscirebbe così l' antica distinzione de' dominj, e tornerebbe il mondo al primiero suo stato ferino, in cui per la guasta, e corrotta natura altro non era l' umana vita, che violenza, e rapina (o), giusta ragion persuade, che non possa chichesia alienare l' altrui. Or che altro è 'l testamento, che un' alienazione di robba non sua? L' huomo è padrone del suo, fintanto che vive, perche, fintanto che vive, può ritenere l' animo di padrone. La morte, come ogni altra cosa umana, così discioglie ancora i dominj: che non possono gli animi sciolti per nuove diversissime idee ritenere le cose di quaggiù.

Nè giova il dire, che l' huomo fa 'l testamento, quando ancora vive, e per conseguente quando ancora è padrone. Poiche non lasciando egli d'esser padrone sino al momento estremo di sua vita, e prendendo 'l testamento la sua forza, quando l' huomo è già morto, comincia a farsi l' alienazione, quando egli non è più padrone, e quindi si ha come se alienasse l' altrui, e perciò l' atto è nullo all' intutto per quella regola fermissima di legge, *Inutile è la disposizione che a tempo inabile si differisce*, e quell' altra, *Lo stesso è non fare una cosa, che farla in tempo vietato* (p). Per legge delle genti adunque morto l' huomo dovria la robba alla sua nativa indole tornare, vale a dire, dovria esser

co-

(o) *Hobbes de Cive c. 1.*

(p) *L. Stichus 39. de man. test.*

comune, e cedere a chi 'l primo fosse ad occuparla . Ma poi che si fatta maniera d'acquistare averebbe nella Città cagionato discordie , e turbolenze , piacque alle nazioni , che , come talun si morisse , la robba a' familiari , ed agli agnati si appartenesse , e , dove mancaffer costoro , all' Erario , od al Fisco , onde così per le pubbliche bisogne spendendosi , tutto il popolo in un certo modo ne divenisse partecipe : ed ecco l' origine della successione *ab intestato* così , come per me si è sposta , da tutte le nazioni usata . Ma perche d' ordinario nutre l'huomo un desiderio di disporre in guisa della sua robba , che dopo la sua morte più tosto ad uno passi che ad un'altro : di quì fu , che ridotti gli huomini in Città , cominciassè qualche popolo a stabilire , che ciascuno nel caso della morte del suo patrimonio disponesse , come meglio a grado tornassegli : ma furono queste leggi particolari , e civili , dond' ebber principio i testamenti .

Ne altrimenti le Romane leggi , secondo le quali noi viviamo , risguardarono i testamenti , che come cose dal puro jus civile introdotte . Quindi fu necessario , che la legge Romana fingesse rappresentarsi il defunto dall'erede , perche parebbe continuarli senza interrompimento il dominio nell'erede (q) , e perche le robbe ereditarie , come cose di niuno , non cedessero a chi prima le occupasse (r) : e quindi i testamenti nella sola Latina favella si potevan fare , (s) dove per contrario, se dal diritto delle genti fosser venuti , colle lingue di tutte le nazioni si avrebber potuto fare. (t)

Or su questi principj agevole riesce il rigettare la prima opinione . E' conforme alla naturale equità , che ciascuno a suoi posterì provegga con gli atti tra i vivi , non col testamento. E' 'l testamento un'alienazione, ma di robba non propria,

(q) *L. hereditas 34. de adq. ver. dom.*

(r) *L. 1. de rer. div.*

(s) *Ulp. fragm. tit. 25. §. 9. & ibi Cujac. & Schulting.*

(t) *L. an inutilis 8. §. ult. de accept.*

9
 pia, perche fatti in tempo , in cui essendo l'huomo defunto
 e percio non essendovi affatto, la robba è di niuno . Nè quan-
 do vive ne ha 'l solo possesso, nè sol ne fruisce, siccome il Gro-
 zio estima, ma il vero, e legitimo dominio ne ritiene.

Nè sicuro argomento si tragge dall'uso delle nazioni, poiche dal
 vederfi una qualche cosa presso il più delle nazioni osserva-
 ta, non può di certo ricogliersi, esser quella per diritto natural
 delle genti introdotta , avendo ben potuto dalle particolari
 leggi d'un qualche popolo per la utilità , che conteneva , in
 tutto il rimanente degli huomini derivare . Chi è che non
 affermi, s'e' non si lasci ingannar dal Gucacio (u) , esser le ri-
 pulazioni , e le accettazioni proprie del diritto civil Roma-
 no (x) ? E pure distesi poco a poco i confini dell'Imperio , ed
 accresciuto quindi il commercio , a molte straniere genti
 passarono , onde, comechè dapprima, ritrovati civili essen-
 do, non poteffero altrimenti , che in Latino sermon conce-
 pirsi , non per tanto cominciaron poi a sentirsi in altra lin-
 gua , e quindi a considerarsi come cose dall'universal drit-
 to delle genti venuto . Ma piacque così contro la propria ra-
 gione della primiera origin loro , nel qual senso si de' pren-
 dere quel di Vlpiano , (y) *Hoc jure utimur , ut juris gen-
 tium sit acceptilatio , & ideo puto & Græce posse acceptum
 fieri*; dove quella formola , *hoc jure utimur* , giusta il costu-
 me del parlare de' Giureconsulti Romani dinota introduzion
 di cosa contro il rigor della legge (z) . Perche l'uso comune
 delle nazioni argomento valevole sia a mostrarne il comune
 natural diritto, è necessario mostrare , che la cosa, di cui si
 disputa, sia in un certo modo nata col genere umano , e per
 natural ragione , vale a dire , per conseguenze tratte accon-

B

cia-

-
- (u) *Ad tit. inst. de V. O.*
 (x) *L. 1. ff. locat. l. 107. de solut. l. actus legitimi de R. J.*
 (y) *L. 8. §. 1. de accept.*
 (z) *L. si tamen ff. de test. tut. l. jam hoc jure ff. de vulg. l. hoc
 jure de R. J.*

ciamente dalle prime nazioni della natura, al più delle genti piacciuta (aa). Ora il testamento molto tardi venne fra le nazioni, ed a molte fu sconosciuto all'incutto. Negli antichissimi tempi costumarono gli huomini, giusta il savio divisamento del Puffendoffo (bb), quando si vedevano già vicini a morire, di farsi venire innanzi coloro, cui designavano eredi, e nominarli successori, e consegnar loro la robba: la qual sorta di testamento non pareva da' principj della ragion delle genti lontana; poiche l'erede era presente al testatore, ed accettava la di lui volontà, e per legitima tradizione diveniva possessor della robba. Ma perche col dovere far noto altrui l'erede, acquistava il testatore mal nome a se appo i suoi, che vedevan fallita la loro speranza, ed invidia, e malevolgenza al successore; col proceder del tempo cominciò qualche popolo a desiderare di far testamento, come oggi si fa, e' permise finalmente la legge, ma in maniera che la volontà del testatore non fosse cotanto libera, quanto e' si fu in appresso, e fosse conforme, quanto si potesse il più, alla naturale equità. Gli Ebrei delle sole cose mobili poter testare (cc), ed in molte Greche Republiche nõ si poteva delle robbe degli avoli disporre, e presso gli Aten esi prima di Solone non si legge che introdotto si fosse il testamento, e dopo di lui ne fu conceduta la facultà solo a' maschi, che non avesser figliuoli (dd), su di che può vederli il Tomasio (ee). Ebbero i Romani l'uso de i testamenti non già da i tempi delle dodici tavole, come è paruto a' certuni, ma sin dal nascimento di Roma, raccordandosi da Plutarco (ff),
i te-

(aa) *L. omnes 9. de just. & jar. l. 1. de adq. rer. dum. Merill. l. 8. obs. 23.*

(bb) *De off. hom. lib. 1. cap. 12. & ibi Everard. Ott.*

(cc) *Num. 27. v. 8. Deut. 21. v. 16.*

(dd) *Isæus de hered. Aristarchi. Plut. in Solon.*

(ee) *Dissert. de orig. success. test.*

(ff) *In Romal. & Coriol.*

i testamenti di Tarruzio, e di Coriolano, che fiorirono sotto i Re; ma li considerarono come cose dal puro jus civile istituite, siccome ho mostrato innanzi. I Germani però, i quali gente semplicissima son detti da Tacito (gg), ed i quali meglio, che le altre nazioni son vivuti secondo la ragion naturale, affatto non ebbero testamento (bb): nè tampoco gli ebbero i Danesi per testimonianza di Papa Innocenzo III. (ii), nè gli hanno di ordinario molti Africani, ed Africani, che formano gran parte del mondo. Si sono adunque i testamenti non per ragion naturale, ma per concessione della legge civile introdotti. Così della origine de i testamenti han ragionato i migliori Giureconsulti. Così ragionò Antonio Fabro(II): così'l Merillio(mm):

B 2

così

(gg) De morib. Germ.

(hh) Tacit. de morib. Germ.

(ii) Cap. 2. de consuet. & ibi Alteserra.

(II) Ad l. 1. de her. pet. Nam, ut aliis plerisque locis scripsimus, non poterat homo sine lege testari, quum quisquis testator disponat quidem de rebus suis vivus, & eo tempore quo earum Dominus est, sed tamen in id tempus conferat effectum, & executionem suae voluntatis, & dispositionis, quo non erit ipse amplius dominus, id est, quo erit jura mortuus l. 1. ff. qui testam. facer. poss., ac proinde quo erunt res illa in bonis nullius; siquidem & qui defunctus est, jam nullus est, & consequenter bona defuncti bona nullius l. 1. supra de rer. div. Hoc ipsum vero ut quis de rebus non suis testetur, aut de suis quidem, sed in id tempus, quo non erunt sua, non minus impossibile, & absurdum est, quam ut quis de alienis rebus disponat l. 8. §. si post factum ff. de jur. Cod.. Nec enim tam inspiciendum est tempus, quo fit dispositio, quam in quod confertur l. 9. §. si res de jur. dot. l. 3. de man. test. l. 4. cod. de don. ant. napt.

(mm) Loc. cit. In civitatibus licet bene institutis longi temporis in.

così il **Gonzale (nn)**: così ancora il più de' Forensi presso il **Moneta (oo)**. Anzi **Ulrico Ubero (pp)** scrive de i testamenti, ch' e' non anno la ragion della natura, nè sono da molte nazioni usati: e 'l dotto **Cristian Tomasio** nelle Note ad **Ubero** dice, che solamente da i Romani, e da quelle genti, che vivono colle leggi Romane, si sono ricevuti i testamenti (qq): lo che a lungo dimostrò lo stesso **Tomasio** in tre sue Dissertazioni (rr).

Or se i testamenti dal puro jus civile prendon l'origine, egli non è da porsi dubio, che alla Sourana potestà del Re per tal modo soggiacciano, eh' e' possa non solo determinarne variamente la forma, ma si bene torli via dal suo Regno: che torna finalmente allo stesso il poter vietare generalmente a tutti i sudditi la facoltà di testare, e vietarla solamente ad alcuni: lo che non esser disdetto a' Sourani è chiaro dalle leggi di tutte le nazioni, che l'uso ebber de i testamenti, e con ispezialità dalle leggi Romane.

Se non che potrà dirmi taluno, potere il Principe di sua sovranità usando, interdire a' suoi sudditi la potestà di testare, ma non potere, quando eglino per virtù di publica con-

intervallum fuit, antequam usum testamentorum haberent..... contra naturalem rationem est, ut voluntas hominis post mortem valere incipiat: nã mors omnia solvit.... satis igitur apparet, testamentum nũ esse juris gentiũ, sed ex proprio jure cujusq; civitatis.

(nn) *Ad c. 2. de Consuet. Verius credo, testamentum inventionem esse juris civilis alicujus populi postea ejus usus communi consensu approbatus fuit, ut inde fieret juris gentium approbatione.* (oo) *De commut. ult. volunt. c. 2. n. 31.*

(pp) *Loc. cit. Testamentum non habet rationem naturæ, neque multis gentibus usitatum, aut probatum est.*

(qq) *Ad Hub. loc. cit. Imo nullis præter Romanos, & qui utuntur legibus Romanorum.*

(rr) *I. De orig. succes. test. II. De orig. succes. test. Rom. III. De sensu legis Decemviralis de testam.*

concessione han di già fatto il testamento, commutarne la volontà; poiche violerebbe ciò facendo quella pubblica fede che in un certo modo promise loro colla sua legge. Ma io dico, che anche ciò possa il Principe. E poiche viviam noi colle leggi Romane, per molti luoghi del jus civile questa potestà si dimostra. Testimonia il Giureconsulto Callistrato, che fattosi da un testatore un legato, perche una nuova opera s' istituiffe, piacque all' Imperador Pio, che al ristoramento delle antiche opere si spendesse il danaro anzi che all'erezion di una nuova, *Pecuniam, qua in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operam, qua sunt, convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam, D. Pius rescripsit (ff)*. E generalmente è scritto presso il Giureconsulto Valente (*tt*), *Legatam Municipio pecuniam in aliam rem, quam defunctus voluit, convertere citra Principis auctoritatem non licet*. Dunque sarà permesso commutare ad altr' uso la volontà del defunto, qualora ciò per autorità del Principe si faccia: L' istesso Valente attesta, che avendo un testatore lasciata una certa somma di danaro per uso d' una pubblica caccia, o d' un publico spettacolo, fu per determinamento del Romano Senato ad altr' uso più necessario impiegata. Ne mi si dica, che una volontà ordinante caccia, o spettacolo non doveva eseguirsi, come volontà nocevole, o vana almeno; poiche sì fatte volontà lodevolissime erano appo i Romani, intanto che dove qualche maggiore utilità non configliasse il contrario, venivano a que' tempi fedelmente osservate. Il perche avendo un testatore lasciata alla Republica de' Trebbiani una somma di danaro per l' opera d' un nuovo Teatro, e chiedendo i Trebbiani dall' Imperador Tiberio, che più tosto al rifacimento della publica via permettesse loro impiegarla; non ostante che l' Imperadore inchinasse a far-

(ff) *L. 5. de oper. publ.*

(tt) *L. 5. ff. de adm. rer. ad civit. pert.*

a farli contenti, tuttavia vinto dal consiglio, e dall' autorità del Senato pronunziò per testimonianza di Suetonio (xx) *operare ratam esse voluntatem testatoris*. Io mi rimango qui di recare in mezzo altri luoghi del jus civile, che temo d'increscervi. E poi non fa mestieri di prendere altronde argomenti a pruovare la potestà del Sovrano, quando è bastevole la sola pratica del nostro foro a renderne chichesia persuaso. Veggiam noi tuttodì, che per l'autorità del Sacro Consiglio si disvincolano i Fedecomessi. Or chi non avvisa esser ciò lo stesso, che derogare alla volontà del testatore? A gran ragione adunque forte si maravigliò il Cardinal de Luca di coloro, che della opinione, che ho io sostenuta, si scandalizzano: ed a buon diritto soggiunse, che chiunque da avveduto Giureconsulto ragiona deve avere in luogo di favola o d'inezia la contraria sentenza (xx).

Nè

(un) *Petr. Erud. lib. 10. rer. jud. tit. 16. c. 1.*
 (xx) Piacemi di trasferire qui l'intero luogo del dotto Cardinale *de Fideic. disc. 273. Quamvis plerique superficiales hanc denegent potestatem illa freti ratione, quod lex natura docet, ac precipit, supromas morientium voluntates religiose servari, ideoque non posse per Principem juri naturali derogari, ac propterea iidem superficiales nimium scandalizantur, atque obloquantur de hujusmodi derogationibus particularibus, magis vero de altera generali contenta in Constit. 41. Clement. VIII. qua Bulla Baronum valgo appellatur; attamen leguleicam simplicitatem, ac ineptiam id redolet, quoniam, ut frequenter advertitur hoc eod. tit. praesertim disc. 141. & dict. tit. de feud. ad materiam praefata Bulla Baronum disc. 74. cum plurib. seqq. & alibi, etiam ubi agitur de primis directis, ac immediatis dispositionibus universalibus, vel particularibus morientium per testamentum, vel aliam speciem ultimae voluntatis, adhuc*
 supre-

17

Nè vale il dire, che avendo data il Principe ampia facoltà a' suoi sudditi di testare, commutando poi le loro volontà, la pubblica fede offenda. Poiche non si dee supporre, che facendosi dal Principe qualche concessione, e voglia della sua somma potestà dispogliarsi. E poi non dico, che debba il Principe senza necessità, od utilità pubblica le ultime disposizioni degli huomini mutare: dico, che può ciò fare o per necessità o per pubblica utilità, ne' quali casi i testatori medesimi come onesti e buoni Cittadini stretti dalle Santissime leggi della Società, nelle quali tacitamente consentono, a verèbber ceduto, od a verèbber dovuto almen cedere la privata loro utilità, o 'l privato piacer loro a' pubblici comodi, od a i voti comuni i quali tutti nel giusto voler del Principe son compresi. L'istesso Grozio, che dalla natural libertà l'origine tragge de' testamenti, non contende una tal potestà al Sovrano. *Diximus:*

supremus Princeps derogare potest, ex ea ratione, quod factio testamenti, sive facultas disponendi de bonis suis post mortem provenit a mera benignitate juris positivi, adeoque non desunt volentes, quod hac benignitas, vel facultas adversetur potius juri natura, vel humane rationi, unde reprobatione digna sit, quoniam est conferre dispositionem in tempore inhabile, quando jam resolutum est omne dominium, atque disponunt tanquam annihilatus: non est amplius dominus; multo vero magis quando non de prima, & immediata dispositione agatur, sed de alteriori, obliqua vel fideicommissaria. . . . Apud illos, qui scientificò more per principia, & rationes discurrunt, istud a summo defectu potestatis ejus, qui jura supremi Principatus habeat cum facultate condendi, & destruedi legem positivam, inter fabulas ac insipientias reponi soletur.

mus, son parole del Grozio (22); *res subditorum sub eminenti dominio esse Civitatis, ita ut Civitas, aut qui Civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam perdere & alienare possit non tantum ex summa necessitate, qua privatis quoque jus aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem catum cojerunt.*

(22) *Lib. 3. de jur. bel. c. 20. §. 7.*

C A P O I I

Che possa talora il Re commutare le ultime volontà pie.

MA tempo, è che io mi faccia a disaminare, se possa il Re commutare ad altr'uso la volontà del Baron di Mirto, essendo questa una volontà pia. Io so, che la volgare opinione sottragge alla sovrana giuridizion del Principe le pie volontà de' defunti, ed alla Ecclesiastica potestà le sottomette. Io per contrario con quella venerazione, che per me, e per ogni onest'huomo alla Ecclesiastica giuridizione si debbe, francamente affermo, che può il solo Principe talora le pie ultime disposizioni, dove il richiegga la pubblica utilità, commutare. E poiche questo Regal diritto non è stato finora colla debita diligenza pestrattato, io di grata udienza, e di sollecita attenzione vi priego.

La volgare openione si stabilisce così. Niuno laico può disporre delle cose Ecclesiastiche, ed alla pietà appartenenti dunque non può il Principe commutare le disposizioni, che dintorno a quelle si son fatte da i testatori, poiche disporrebbe di cose, che non sono sotto 'l suo dominio, e sotto

to la sua amministrazione. Così Pier Moneta (a), *Laicus quilibet nequit de rebus Ecclesiasticis & ad pietatem pertinentibus disponere; igitur neque poterit dispositiones, quae circa eas ab aliis factae sunt, mutare, quoniam diserneret ipse de rebus, quae sub ejus dominio & administratione non sunt.* Lo stesso par che avesse voluto dire il Giurba (b), ove disse, che le cause pie fanno di spiritualità. Vien confermato codesto famoso argomento per l'autorità del Concilio di Vienna sotto Papa Clemente V. (c), ove si dice, che i beni per liberalità de' Fedeli ad un cert'uso pio destinati non debbono ad altr'uso impiegarsi *salva Sedis Apostolicae auctoritate*: ed ultimamente per l'autorità del Concilio di Trento (d), ove le commutazioni delle ultime volontà si commettono a' Vescovi, come a delegati della Sede Apostolica.

Prima di recare ad esame l'argomento del Moneta, e le costituzioni de' due Concilj, mi fo a ragionare così pel diritto del Re. Colui può permutare le ultime volontà degli huomini, il quale ha conceduto agli uomini la facoltà di testare: ma una tal facoltà è stata loro dal Principe conceduta; dunque può il Principe alle loro ultime volontà derogare. E siccome qualunque sia la disposizione del testatore, sempre è vero, che dalla concessione del Principe dipende, così sempre è vero, che qualunque ultima volontà al Sovrano piacimento del Principe è soggetta. Che se le pie volontà all'Ecclesiastica giurisdizione appartenessero, si dovrebbe dire, che la facoltà di far pie disposizioni fosse stata agli Uomini dalla Ecclesiastica potestà conceduta: cosa, che non è caduta mai in pensiero ad alcuno. Che se mi dica taluno, che, sebbene ogni disposizione per l'origin sua dalla potestà del-

C

Prin-

-
- (a) *Cap. 5. quæst. 2. concl. 2.*
 (b) *in consuet. Senat. Messan. c. 2. Glos. 12. part. 1. u. 41.*
 (c) *Clem. quia contingit, de relig. dom.*
 (d) *Sess. 25. cap. 8. de Ref.*

Principe dipenda, tuttavia, qualora già è fatta la disposizione contenente pia opera, prende la robba dal fine, a cui è destinata, una certa nuova qualità, che alla temporale giurisdizione la toglie; io repetendo la cosa da' suoi principj, dico, che due sono le potestà, che governano il Mondo, la potestà de i Pontefici, e la potestà de i Re. Sono amendue immediatamente da Dio, ma Iddio istesso le ha distinte così, che alla prima tutto ciò che è spirituale, alla seconda tutto ciò ch'è temporale, appartenga. Il Regno di Gesù Cristo, considerato come capo della sua Chiesa, egli medesimo disse, che non era di questo mondo, cioè, giusta la comune interpretazion de i Padri, era tutto spirituale, e tutto ciò ch'è fuori di questo Sacro Regno, a' Principi secolari si aspetta. Or lo spirituale altro non è che'l cristiano costume, l'interiore disciplina; e la Fede: tutto il rimanente è temporale. Quindi non appartenendosi i dominj delle cose nè al costume, nè all'interior disciplina, nè alla Fede, è chiaro che alla giurisdizion del Principe si appartengano. Io non voglio omettere un bellissimo luogo di Santo Agostino, (e.) il quale, dolendosi i Donatisti, ch'erano state tolte loro le ville per leggi degl'Imperadori, e date alla Chiesa, scrisse, che per le leggi de i Principi sono gli huomini possessori, e padroni delle robbe, e che dove si tolgono via le leggi, fa mestieri che via si tolgano i dominj ancora. Ma poiche abbracciarono i Sovrani la S. Religion Cristiana, così sodevole, e pia estimarono, non solo usar liberalità verso la Chiesa, ma favorire ancora le oblazioni, e le pie disposizioni de i Fedeli. E quindi le cose Ecclesiastiche incominciarono, le quali

co-

(e) *Tract. 6. ad Cap. 1. Joan. Jure humano dicitur, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic servus meus est. Jura autem humana jura Imperatorum sunt Sed quid mihi est Imperator? secundum jus ipsius possides terram, aut tolle jura Imperatorum; & quis audeat dicere, mea est illa villa, aut meus est ille servus, aut domus hæc mea est?*

cofe temporali erano di lor natura , definate ad ufo della Chiesa . Ma due sono le fpezie di tali cofe , come affai ben divifa il Prefidente Talon (f) , una di quelle , che fi tolgono fuori del commercio umano , ed a Dio direttamente fi confecrano : l'altra di quelle , che a commodo di altrui fi deputano a Dio . Quelle sono i Sacri Vafi , le Chiefe , i Benefizj : quefte gli Ospedali , l'Estaurite , i Monti . Quelle fon cofe Ecclefiaftiche , le quali nè permutare fi poffono , nè alienare fenza la Pontificia autorità : quefte sono cofe laicali all'infutto , ed alla Regal Giuridizione fuggette .

A comprovare il detto fin qui , vo produrre alcuni efempj . In Parigi ad iftanza d'un certo Giovanni Errico Speziale fi commutò dal Senato l'Opera d'un'Ofpedale in una pubblica Scuola da iftruire i giovani nella Farmaceutica , non ostante che vi fi opponessero i Cappellani , il Vefcovo , e 'l Capitolo di Parigi (g) . Così nell'anno 1606. ordinò il Re di Francia la pubblica riforma di tutti gli Ospedali , e volle , che 'l fommo Limofiniere effigefse i conti , e fpendefse il danato , che in ciafcun'anno avanzaffe , a beneficio di que'Soldati , che offesi in guerra fossero inabili divenuti : per la qual'opera s'iftituì la *Camera della Carità Criftiana* . Ma non effendo sì bel difegno felicemente riufcito , nell'anno 1612. Luigi XIII. ne diè la cura al Savio Cardinal Petrone , e volle , che ogni tre anni fi rendessero i conti , e 'l rimanente s'impiegaffe al rifacimento degli Ospedali , ovvero ad altri pii corpi , iftituitafi a tal fine in Parigi la *Camera della general riforma degli Ospedali* . E nell' anno

G. 2

1672.

(f) De l'admin. des Rois touchant. l'admin. de l'Egl. 3. differt. 2. part. Car il y a des chofes , que nous offrons directement à Dieu , pour lui demeurer confacrées , & pour être fequeftrées de l'ufage des hommes . Il y en a d'autres , que nous donnons aux hommes , en confideration de Dieu , mais pour l'ufage des hommes .

(g) Papon. lib. 20. tit. 6. arref. 7. in append.

1672. si estinsero nella Francia tutti gli ordini Spedalieri, che v'erano stati innanzi, e le loro rendite, e la perpetua loro amministrazione passarono all'ordine militare di San Lazzaro, e ciò si fece per solo Editto del Re. Per Regio Editto ancora al medesimo Ordine fu dato il reggimento di tutti gli Ospedali, ne quali s'eran dismessi i pli uffizj, e delle loro rendite istituì il Re molte Commende, le quali egli come Capo dell'Ordine con pieno diritto conferisce a coloro, che son dell'Ordine, e le grava ancora di pensioni (b).

Nè mancano esempj in Italia di sì fatte commutazioni. Essendosi in Livorno per disposizione d'un certo Alidoro fabbricato un Monistero da educarvi fanciulle, (opera pia, e pur troppo necessaria a quel Paese) quando elleno si apparecchiavano ad entrarvi, fu loro ordinato in nome del Gran Duca, che si restassero a casa, poiche aveva S. A. R. di sua somma potestà commutato in meglio la volontà del testatore, ed avea destinato quel luogo ad uso di Scuole per l'ammattamento de' giovanetti, avendo quella Città più di Scuole bisogno, che di Monistero (i).

Ma il più acconcio esempio è quello, che ne porge un fatto accaduto in Napoli nell'anno 1559. Avea un certo Pietro Summonte ordinata nel suo testamento la distribuzione di alquanti maritaggi da farsi sotto alcune condizioni da' Maestri e Governadori della Staurita di S. Agrippino. La Corte di Roma per la istanza, che glie ne venne fatta da certe Donne, commutò la pia disposizione del Summonte. Fu dalle Donne prodotta nel Regio Collateral Consiglio la Bolla, e ne fu chiesto, ed impetrato il Regio *Exequatur*. Ma se ne dolsero altamente gli Estauritaj, sicchè giusta e convenevole cosa reputarono i Signori del Collaterale ordinare all'Arcivescovo di Nazaret Cappellan Maggiore di quel

tem-

(h) *Fleury Inst. jur. Eccles. p. 2. c. 30. n. 6.*

(i) *P. Labat Voyages en Espagne, & en Italie t. 2. cap. 4. pag. 95.*

tempo, che facesse relation su l'affare: e riferì loro l'avvedutissimo Arcivescovo, che non alla Ecclesiastica, ma si bene alla Regal Giuridizione si appartenea quella causa (k). Or se non era pia la disposizione del Summonte, che ordina maritaggi, nemmeno e' dovrà esser pia la disposizione del Baron di Mirto, che ordina Scuole, o Limosine, e Maritaggi: e se quella non apparteneva alla giuridizione Ecclesiastica, ancor questa non le appartiene.

Vengo ora a rigettare quegli argomenti, co' quali dal più de i Forensi il diritto del Re si combatte. Non può il Principe secolare (e' dicono) delle cose Ecclesiastiche disporre: dunque non può le pie volontà commutare. Or chi udì mai più sconcia Loica? Io in dovendo a sì fatto argomento rispondere, provo rincrescimento e gravezza: pare, dapoichè la risposta, che debbo usare, giova a meglio ristabilire la giuridizione del Re; conviene, ch'io vi risponda. Confondon costoro due cose a lor mal note, le cose pie, e le cose ecclesiastiche. Son cose pie fuor di dubbio le opere tutte della misericordia, fra le quali sono gli Studj, onde s'istruiscono gl'ignoranti, gli Ospedali, e le Confraternite, onde o gl'infermi si curano, o si seppelliscono i morti: pure ecclesiastiche non sono. Il perche que'testi Canonici, che da loro si adducono a provare, che non possa il Principe delle cose ecclesiastiche disporre, per le cose pie non tornano nè presso, nè bene. A dir vero per cose pie si hanno gli Ospedali, le Confraternite, l'Estaurite, come luoghi, in cui si esercitano opere di pietà: ma non si hanno già per cose Ecclesiastiche, onde i loro beni temporali sono, e per conseguente alla Regal Giuridizione soggetti. Testimonj pel nostro Regno di questa fermissima opinione e'son due antichi Scrittori il Napodano (l), e Matteo d'Afflitto (m).

Il

(k) *Cbioccar. tom. 15.*
 (l) *ad consuet. si Eccles. n. 74.*
 (m) *de jur. probom. v. subsequenter quarto n. 13.*

Il perche dovendosi pagare la decima Papale, il Re Ferdinando dichiarò non dover quella pagarsi da i beni dell'Estaurite, conciosicchè fossero beni tutti laici: ne altrimenti ne giudicarono per testimonianza della Glossa (n) i Sommi Pontefici Clemente IV., Onorio, e Bonifazio. E lo stesso fu stabilito col Decreto Generale, che nell'anno 1477. nella Regia Camera di Napoli si fece. Bisogna adunque saper conoscere le cose pie dall'Ecclesiastiche. Tutte l'Ecclesiastiche sono pie: ma per contrario non tutte le pie cose debbono Ecclesiastiche reputare. Perche una cosa possa dirsi Ecclesiastica, fa mestieri, che sia dalla Chiesa acquistata, e per la Ecclesiastica autorità addetta alla Chiesa; sicchè non possa senza la medesima autorità alienarsi: le quali proprietà non sono le cose pie. Così Baldo (o) rispose, dovendosi reputare profano all'intutto' uno Spedale, perche non istituito coll'autorità del Vescovo: E quelle Cappellanie, che son talora per privata autorità istituite, non è da porsi dubbio, che sieno cose pie, e che per conseguente possano dirsi beni destinati in dote beni addetti ad opera di pietà: tuttavia non sono cose Ecclesiastiche, nè tampoco Ecclesiastici possono dirsi que' beni, quantunque Spirituali, non che Ecclesiastiche sieno l'opere in giunte, secondo scrisse il Barbosa, (p).

E

(n) *apud Afflict. ibid.*

(o) *Sed hic quæro, vel si est Hospitale privatum, quod habent nobiles, & comunitates, seu civitates, in quibus Episcopus non habet institutionem, nec destinationem, quia non fuit fundatum ejus auctoritate, sed magis ac potius profanum est? Resp., quod non habet privilegia pie domus, quia non est constructam auctoritate Episcopi.*

(p) *De jur. Eccl. lib. 3. c. 5. n. 6. Hujusmodi Cappellaniarum sic privato auctoritate institutarum bona laicalia reputantur, ac proinde subiecta potestati Principis, & Magistratum secularium, quamvis opera pia, & missarum onera eis injuncta sint.*

È fu questa dottrina del Barbofa senza veruna dubbiezza seguita dal Van-Espen (q), e per molte decisioni (r) approvata. Così scrisse il Felino (f), che i beni di sì fatti luoghi, che pur son pii, non possono alienarsi senza quella solennità, che per le alienazioni delle cose Ecclesiastiche sono da i Canonici prescritte. E per fine fu questo canonico insegnamento assai bene illustrato dall'avveduto Geronimo Palma (s). Or si vegga, se le pie cose lo stesso siano, che l'Ecclesiastiche, e se le pie disposizioni sappiano di *Spiritualità*, come parla quello scempio del Giurba (u). Io adunque concedendo a' legnaci della contraria opinione, che non possa il Principe laico delle cose Ecclesiastiche disporre (che non voglio entrar nella disputa, nella quale entrò altri, se i beni soggetti una volta alla giurisdizion del Re, passando agli Ecclesiastici, si dispogliano in tutto della primiera qualità loro, ovvero passino colla stessa servitù) nego soltanto, che possa quindi per legittima conseguenza dedarli, non potere talora il Principe alle pie volontà derogare.

Ma Papa Clemente V., ed i Padri del Tridentino espressamente

(q) *part. 2. tit. 18. cap. 4. n. 34.*

(r) *Pen. decis. 125. &c.*

(s) *in cap. de quarta 2. col. de prescr. v. & dicit.*

(u) *Lib. 2. Alleg. 191. Etiam si ageretur de loco pio, & opere pio, adhuc tamen, si auctoritate Episcopi institutum non fuerit, non gaudet privilegio & exemptione fori, ut latissime & ad futuritatem probat Rot. decis. 313. n. 9. par. 10. & quod hujusmodi dispositiones ultimarum voluntatum facte pro celebrandis missis, nisi fuerit facta erectio eum auctoritate ordinarii dicantur quid laicale, & temporale, post plures, quos allegat, dixit eadem Rota decis. 238. num. 12. par. 5. Et 172. Quandoquidem cause pie sunt diversa & spiritualibus & Ecclesiasticis, diversaque eorum ratio & dispositio est.*

(v) *loc. cit.*

mente dichiararono, appartenersi le commutazioni delle pie-volontà al Sommo Pontefice, od a' Vescovi, come a Delegati della Sede Apostolica. Egli è ciò vero, ma è vero altresì, poter noi francamente affermare, senza che punto alla debita riverenza si manchi, che per quelle Costituzioni non pregiudizio si recò a i diritti del Re. E per cominciare dal Concilio di Trento, chi non sa, che per quella parte in moltissimi luoghi e non fu ricevuto? Nelle Fiandre prima che si pubblicasse, fu da' Magistrati la seguente nota apposta al Decreto del Concilio, *Hanc auctoritatem negant Concilia unquam in Belgio competisse iudicibus Ecclesiasticis* (x). Nè tampoco fu nella Francia quel Capo del Concilio ricevuto, siccome da i fatti per me addotti si scorge. Oltre-accid io vo rapportare quel, che giudicarono i Parlamenti di Francia di questo stabilimento del Concilio. Scrive il Sarpi (y) (nè su tal fatto gli contradice il Pallavicino), che i Parlamenti di Francia apertamente dicevano, che il Concilio aveva ecceso l'autorità sua, mettendo mano in beni de' secolari, essendo cosa chiara, e che il titolo d'opera pia non dà ragione alcuna al Prete, e che dannavano anche alcuni per questo medesimo rispetto il Capo, dove obliquamente è attribuito al Clero la commutazione delle ultime volontà, con prescrivere, come, e quando si possono commutare. Dicevano esser'abuso intollerabile, essendo chiaro, che i testamenti hanno il lor vigore dalla legge civile, e da quella sola possono esser mutati: e se alcun dicesse, che il vigore venisse dalla legge naturale, tanto meno li Preti possono averci sopra autorità: perche di quella legge ancora, dove è dispensabile, non può esser dispensatore, se non chi tiene Maestà nella Republica, ovvero li Ministri di quella: ma li Ministri di Cristo doverli ricordare, che S. Paolo non gli ha dato amministrazione, se non de' misterj di

(x) Van-Espen p.2.tit.37.

(y) lib.6.in fin.

di Dio. E se qualche Republica ha dato la cura de' testamenti a' suoi Prelati, in questo sono Giudici non spirituali, ma temporali, e debbano ricever le leggi da governarfi in ciò non da' Concilj, ma dalla Maestà, che regge la Republica: non operando què come ministri di Cristo, ma come stati, membra, o braccia della Republica mondana, secondo che con diversi nomi sono chiamati, ed intervengono ne' publici governi. Per quel che poi al nostro Regno appartiene, e' non furono già ricevuti appo noi que' Capi del Concilio, ne' quali alla Ecclesiastica giurisdizione si sottomettono i luoghi pii, che Ecclesiastici non sono, cioè i capi 8. e 9. della sessione 22., e fra gli altri il capo 8. della sessione 25., in cui la potestà di commutare le pie disposizioni de i morti risguardanti gli Spedali viene a' Vescovi conceduta, siccome testimonia il Chioccarello, ove parla del Concilio di Trento. E lo stesso de' dirsi del Concilio di Vienna, il quale non per altra ragione prescrisse, che le commutazioni delle pie opere degli Ospedali per la Pontificia autorità si facessero, se non perche credeva, che gli Ospedali fosser luoghi religiosi, ed i loro beni di diritto Ecclesiastico: lo che agevolmente si può far chiaro da ciò, che la Costituzione di quel Concilio è posta sotto 'l titolo *De religiosis domibus, ut Episcopo sint subjecta*. Ma non essendosi giammai nel nostro Regno tenuti per luoghi Religiosi, ed Ecclesiastici gli Ospedali, siccome io ho mostrato innanzi, e siccome per molti fatti lo ci conferma il Chioccarello (2); non è da dubitare, che quella Costituzione non abbia mai avuto luogo appo noi.

Ma sia pur falso quanto ho io divisato sinora. Basterebbe a render chichessa persuaso del giusto diritto del Re sulla pia disposizione del Baron di Mirto la ragione, che segue.

D

La

La contesa eredità del Barone è giacente. Or chi è, che ignori, che le giacenti eredità non i futuri eredi rappresentano, ma i testatori defunti (aa)? Dunque non de' considerarsi come robba o de' Padri della Compagnia, o del Monte de' Poveri Vergognosi, ma sì bene come robba di Gioseffo di Mirto. E se per tale si consideri; chi è, che dirittamente ragionando, osi sottrarla alla giuridizione del Re? Se non è robba laica, sarà certamente Ecclesiastica, che non v'ha mezzo. Or perche sia Ecclesiastica, per comun sentimento de' Canonisti è di mestieri, che per l'autorità del Vescovo siasi già dalla Chiesa acquistata. Ma se giacente ancora è l'eredità del Barone, e' non può dirsi in niun conto acquistata, e come tale robba laica, non Ecclesiastica, si de' fuor d'ogni dubbio reputare. Confermasi questo argomento per una Decisione rapportata da Geronimo Palma. Aveva un testatore lasciata sua robba per l'erezione d'una Cappella, ove si celebrassero messe per l'anima sua. Morto ch' e' si fu il testatore, comparve dinanzi a' laici Magistrati un cotal' huomo, e mosse lite su l'eredità. L'Executor testamentario diceva, che trattandosi di Cappella, e di Masse, la causa era tutta pia, e per conseguente alla Ecclesiastica giuridizione si apparteneva. Ma fu per voti di tutti deciso il contrario per quella ragione, perche giacente era l'eredità, e come tale il defunto, che huomo laico era, nol futuro erede, rappresentava (bb).

Fi-

(aa) *L. non minus 31. §. ult. de ber. iust., l. hereditas 34. de adq. rer. dom.*

(bb) *Lib. 2. Alleg. 171. Donec fundata fueris ista Cappellania, bona hereditatis nostri testatoris debent censerì ejusdem naturæ & qualitatis, cujus erat ipse testator. Et 173. Hereditas dum jacet defunctum laicum representat, & non personam heredis futuri.*

Finalmente qui non si tratta di un jus già acquistato, ma di un jus da acquistarsi: nel qual caso è dottrina dagli stessi Forensi, che la Regal giurisdizione combattono, concordemente abbracciata, che passa il Principe ad altri uso commutare i legati, e l'eredità, non ostante che a i legati, ed alla eredità sia chiamata la Chiesa. Mi basti la testimonianza di un sol forense, che scrisse in Roma, e fu poi Cardinale. Egli è 'l famoso Cardinal de Luca, il quale scrisse così (cc), *Et nihilominus etiam ubi agitur de Principe laico, ista ratio dubitandi cadere videtur in illis casibus, in quibus jus, vel dominium jam sit questum Ecclesie, vel Ecclesiasticæ personæ, secus autem de jure quærendo.*

Ma siasi pure acquistata l'eredità del Barone, e siasi messo ancora ad esecuzione le pie Opere, ch' egli ha prescritte, apparterrà forse la commutazione di esse alla Ecclesiastica podestà? No certamente. L'erede del primo grado non è la Chiesa, ma un Collegio di Scuole, vale a dire, colosso, che vi convengono per cagion di studio, come insegna lo Stockmannio (dd). L'erede del secondo grado è il Monte, vale a dire, i poveri. Or nè Chiesa sono gli studii giovani od i poveri, nè opere Ecclesiastiche sono, comechè pie sieno, instruire la gioventù, e dar limosine a' poverelli, e per conseguenza i beni destinati a tal' uso Ecclesiastici beni non sono, e come tali alla giurisdizione del Principe secolare soggiacciono.

(cc) *Loc. cit.*

(dd) *Decis. Brabant. 4.*

C A P O III.

*Che convenga commutarsi la volontà
del Baron di Mirto.*

OR poiche ho io mostrato, potere il Principe la pia volontà del Baron di Mirto commutare, egli è necessario mostrare altresì, esser convenevole il commutarla. Le cause, onde possono i Sovrani commutare ad altr'uso le disposizioni de' testatori, sono due, o qualche necessità, o qualche pubblica utilità. Or chi è, che non avvise, esser le Scuole necessarie non che utili alla Repubblica? Due sono i legami, che tengono gli huomini stretti in società, la Religione, e la Filosofia: la Religione, che d'un certo amor santo, e d'un certo sacro timore riempie gli animi umani dopo la contaminata natura aspri e feroci, ed atti li rende a viver vita costumata e civile: la Filosofia, che procaccia i comodi necessarj alla vita per quelle oneste Arti, che dal suo seno, come da fonte, dirivano. Or la Religione, e la Filosofia nelle Regie scuole s'insegnano a comune utilità, ond'è che sieno quelle de le Città, e degl'Imperj conservatrici. Di qui fu, che le più culte nazioni a gloria si recarono d'intendere con molta cura all'ingrandimento delle lettere. Di qui fu, che i buoni Principi dopo il rovinoso inondamento de' Barbari, per cui la Greca e la Romana Sapienza fu presso a smarrire all'intutto, si studiaron sempre di ristorarle, e rabbellarle, s'intantoche si videro finalmente alla primiera dignità ritornate. Di qui fu, che gli Re, e gl'Imperadori si mostraron solleciti, perche i letterati huomini si vedessero stare in città con onorevolezza e decoro: e di qui fu ancora, che l'ottimo Principe CARLO DI BORBONE amabilissimo nostro Re in mezzo a l'ire di fiera guerra, nel qual tempo le belle arti d'inge-

ingegno si son vedute tacere, ebbe volto l'animo ad ornate le pubbliche scuole, ed i pubblici Professori .

Ma v'è già in Napoli (dirà per ventura taluno) una Università di Studj : nè pare giusto, che i beni lasciati o per l'erezione d'un nuovo Collegio, o per la distribuzione di limosine, si diano all' Università. Or vediamo, se ciò sia giusto. Io non credo, che possa chichesia riprendere un qualche Principe, che la volontà d' un testatore commuti, dove ha quegli nel commutarla usata quella prudenza, che usò già il savissimo Imperador Pio. Stimò egli cosa convenevole e giusta, che s'impiegasse al ristoramento delle antiche opere il danaro dal testator lasciato per l'erezion d' una nuova: e la ragione, che 'l mosse a stimar così, e' si fu questa, perche era la Città provveduta a bastanza di quella spezie d' Opere, di cui voleva il testatore che fosse la nuova, *Pecuniam, qua in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum, qua sunt, convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam, D. Pius. rescripsit, scilicet SI SATIS OPERVM CIVITAS HABEAT* (a). Or chi non vede, che v' ha de' molti Collegj de' Padri Gesuiti, e de' molti Monti nel nostro Paese: ma vi è per contrario una Università manchevole di molto? Io non intendo parlare della tenuità degli stipendj de' Professori, poich' eglino hanno ben' donde consolare le oneste fatiche loro, sol che si ricordino, che sin dal cominciamento del nuovo felicissimo Regno si compiacque la Maestà del Re di degnare un dotto Professore di più ragguardevole grado, e sol che riguardino il non men savio, che santo huomo D. Ferdinando d' Ambrosio, promosso, non ha guari, per la benignità del Re dalla Cattedra alla Toga, lo parlo della pubblica utilità, che ora dalle pubbliche Scuole interamente

(a) L. 7. de oper. publ.

mente non si ricava. La nostra Città non ha che una sola pubblica Biblioteca, la quale, siccome ognun sa, non è di tutti que' libri fornita, che potrebbero bisognare: e faria non solo d'ornamento alla Università, ma di pubblico comodo farvi un' acconcia Biblioteca, ove i giovani avesser' agio di legger' que' libri, che per iscarchezza di danaro non possono avere. Manca la Scuola della Farmaceutica cotanto utile alla salute de' Cittadini: la Scuola di Geometria pratica, di Architettura Civile e Militare: Studj necessarj, e che da i giovani comodamente non si possono fare altrove: la Scuola della lingua Ebraica giovevolissima per gli Studj Ecclesiastici, la quale non si professa che in qualche privato Seminario, dove non è conceduto entrare ad altrui. Oltreacciò perche manca il danaro, non abbiamo Giardino d'erbe per agevolare lo studio della Botanica, non si fanno Anatomiche Sezioni, nè si fanno quegli Scolastici Esercizj, che per la utilità della gioventù son prescritti nella *Prammatica de regimine studiorum*. Or se tal'uso si facesse della eredità del Baron di Mirto, non si renderebbe migliore la sua volontà? Che se egli Scuole prescrive nella istituzion dell'eredità, e limosine nella sostituzione, commutandosi la sua volontà a quell'uso, che ho proposto, e nuove scuole si aprirebbero, e si farebber limosine ancora a' poveri giovanetti, che senza molto danaro non potrebbero di quelle arti, che nell'Università non si professano, farsi altrove istruire. E poi chi non sa, che in ogni ben'ordinata Città si sono sempre gli Studj a tutte le altre pie opere preferiti? Basta solamente riflettere, che dove ha luogo la legge dell'amortizzazione, si sono sempre tolte fuori del numero de' Collegj le Scuole, per testimonianza di Giovanni Molano (b). Il Senato di
Pari-

(b) *De piis test. c. 35. Id non trahendum esse in præjudicium contra collegia studiorum, & similes quascumque cau-*

Parigi , siccome si è detto innanzi, commutò in iscuola di Farmaceutica l'opera di un' Ospedale , e' l Gran Duca di Toscana un Monistero in Collegio di Studj. E' l medesimo testatore ha preposte le scuole alle limosine , avendo nel primo grado ingiunte scuole, e limosine nel secondo.

Che se poi voglia dirmi taluno, che dovendosi commutare la volontà del Barone, cosa più convenevole faria commutarla a beneficio de' Nipoti , a cui non è rimaso dalla antiche robbe quanto basti loro a vivere con quella convenevolezza, che dicevole sarebbe alla lor conditione; io gli rispondo, che cosa degna del Regal'animo sarebbe sovvenire a' Nipoti , la causa de' quali è più pia , che ogni altra : nè i Professori de' Regj Studj an mai avuto sì crudele pensiero, che avessero a restare i Nipoti del Barone spogliati in tutto del ricco patrimonio del Zio . Ma dico però, che potrebbe con qualche porzion della robba darli loro largo soccorso , e provvedersi ancora a' publici comodi della studiosa gioventù . E poi commutandosi la volontà del Barone solo a prode' Nipoti , si commuterebbe la sostanza della volontà : dove commutandosi a beneficio de' Regj Studj , la commutazione faria , per così dire, *materiale*, poiche scuole, e limosine si farebbero : lo che ha avuto in animo il testatore.

Or se può il Re commutare le volontà de i defunti, se può
com-

causas tenuiter dotatas , ideoque his absque omni molestia , & sordide questu consensum potius offerendum esse , quam supplicantibus annuendum . Meminerint , hujusmodi sacra loca (quod etiam Symmacus profanus Scriptor agnovit) rempublicam non lædere , sed stabilire . Hujuscemodi locorum alumnos imperium cœlestibus fulcire præditiis , armis , & aquilis amicas applicare virtutes , pro omnibus efficacia vota

commutare le pie disposizioni , se tanta gloria a lui , tanto ornamento alle lettere , tanta utilidade alla Città ed al Regno dalla commutazione della volontà del Baron di Mirto diriva : se Voi , Sapientissimo Presidente , e Voi , amplissimi Senatori , siete in sì alto grado allogati per quelle Arti , che nella Università giovanetti apparaste : se tanta cura prende delle oneste discipline il magnanimo nostro Re : se ad imitazione del lor Principe tanta sollecitudine per le Scienze e per gli Scienziati huomini anno i Supremi Ministri , chi farà de' Professori , che non debba sperare , che abbiano a riuscire a bene le nostre preghiere ?

Molte altre acconce considerazioni si sono omesse , perchè lodevolmente si son proposte dall'avvedutissimo Avvocato D. Niccolò Picardi nella dottissima Scrittura da lui fatta su lo stesso argomento , che ho io pertrattato.

V A 1
1546276